

TRIBUNALE DI CASSINO

GIUDICE DEL LAVORO

G.I. Dott. Luigi Salvia

(Udienza 29 marzo 2023 - RAL 2254/2022)

Comparsa di costituzione e risposta

PER: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di Frosinone, **Part. I.V.A. 01886690609**, in persona del *Direttore Generale, Dott. Angelo Aliquò*, rappresentata e difesa dall'**Avv. Stefano Cavaliere** (CF CVL SFN 60B19 C034W) in virtù di procura su foglio separato allegato, elett.te domiciliata c/o l'Azienda U.S.L. di Frosinone Ufficio Protocollo Presidio Ospedaliero di Cassino "Santa Scolastica" Via San Pasquale snc 03043 Cassino;

-RESISTENTE-

CONTRO: Sig. Balsamo Enrico (C.F. BLSNRC75H24C034H), nato a Cassino in data 24.06.1975, ivi residente in via Appia Nuova, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pizzarda unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro Piroli, per l'effetto elett.te domiciliato presso lo Studio Legale di quest'ultimo sito in Frosinone, in Via Piero Gobetti n. 13;

- RICORRENTE-

* * *

Il sottoscritto Avvocato dichiara, a norma degli artt. 176 e segg. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

pec: stefano.cavaliere@pecavvocatifrosinone.it

FATTO

In data 29.11.2022, il Sig. Balsamo Enrico ha notificato alla Azienda USL di Frosinone ricorso ex art. 414 cpc chiedendo al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1. In via preliminare, accertata e dichiarata la legittimità della valutazione sulla professionalità espressa in equivalenti punti 42, ai fini della PEO 2021, ordinare



alla ASL Fr di utilizzare tale punteggio e di correggere il posizionamento del Balsamo Enrico, nella corrispondente graduatoria D4-D5, assegnandogli un totale di punti 70,41. Per l'effetto ordinare alla ASL FR, in persona del l.r.p.t., di assegnare lo scatto di fascia D4-D5 all'istante, con decorrenza 1.1.2021 e/o altra data ritenuta di giustizia;

2. Conseguentemente ordinare alla ASL FR, in persona del l.r.p.t., di corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturare, a decorrere dal giorno 1.1.2021 e/o altro periodo di giustizia sino all'attualità, e quantificate in euro 1.497,51 e/o oltre interessi e rivalutazione come per legge;

3. in ogni caso, previa disapplicazione di ogni atto o normativa interna ed accertata la discriminazione/disparità di trattamento economico azionata dall'azienda resistente nei confronti dell'istante, con il mancato riconoscimento di uno scatto retributivo (con decorrenza 1.1.2021) legato alla valutazione della professionalità, invece riconosciuta ai colleghi del ricorrente, condannare l'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno (anche in ordine alla perdita di chance) di euro 1.497,51 e/o altra somma ritenuta di giustizia, pari alle differenze retributive arretrate mai percepite, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto condannare l'azienda, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante di euro 1.497,51 e/o altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al soddisfo;

4. In via subordinata, accertare il diritto al risarcimento del danno del ricorrente per le ragioni di cui in premessa secondo una valutazione di giustizia, ai sensi degli art. 1126 c.c. e 432 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 1223 c.c. e per l'effetto condannare l'azienda resistente al pagamento della somma individuata secondo canoni di giustizia ed equità;

5. In via alternativa, accertata la illegittima e mancata valutazione della professionale, quale atto interno e dovuto ai fini della PEO 2021, considerata la certezza e/o alta probabilità di conseguimento dello scatto retributivo D4-D5 dal parte del ricorrente con l'assegnazione del punteggio 42 (sulla specifica voce) e considerata tale condotta aziendale idonea a privare il ricorrente della concreta



possibilità di accedere e beneficiare della PEO 2021, con decorrenza 1.1.2021, per l'effetto ordinare alla ASL Fr, in persona del l.r.p.t., il pagamento a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente, del danno quantificabile nelle differenze retributive non percepite a decorrere dal giorno 1.1.2021 sino al 31.10.2022 pari ad euro 1.497,51 oltre interessi o rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia”.

Con vittoria di spese, onorari e cpa come per legge.

PREMESSA

Parte ricorrente, nella esposizione dei fatti, sostiene:

- 1) di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda AUSL di Frosinone, sede di Cassino, inquadrato nella Categoria economica D, con profilo di infermiere presso UOC Cardiologia / UTIC Cassino;
- 2) di aver partecipato partecipava alla PEO di cui all’atto deliberativo n. 839 del 10.12.2021 per beneficiare di uno scatto di fascia con decorrenza 1.1.2021, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere quello da D a D5;
- 3) che, a tal fine presentava apposita domanda, indicando la sua anzianità di servizio ed i vari allegati come voluto e previsto;
- 4) che veniva stilata una graduatoria a luglio 2022 in cui, come ai colleghi di reparto, gli veniva assegnato il punteggio 0;
- 5) che chiedeva spiegazioni, ma l’Azienda riferiva di non aver ricevuto tale atto interno in tempo utile;
- 6) che apprendeva che la sua valutazione era stata trasmessa in data 2.2.2022 al Responsabile UOS Sviluppo e Risorse Umane della ASL di Frosinone dal Direttore UOC Cardiologia, il quale riferiva che a causa del cambio della dirigenza nella UOC in questione le schede non erano state trasmesse in precedenza. Ad ogni buon conto fra la data di febbraio e la pubblicazione della graduatoria a luglio 2022 decorrono circa 5 mesi, vale a dire un tempo utile per l’utilizzo del punteggio della valutazione.

* * *

Tanto premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio l’Azienda U.S.L. di Frosinone, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Aliquò, la quale,



come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna e contesta il ricorso introduttivo perché totalmente infondato in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto per i seguenti

MOTIVI

PRESCRIZIONE

Si contesta preliminarmente l'avvenuta prescrizione quinquennale *ex art.* 2948 cod. civ. di ogni diritto e/o credito vantato da parte ricorrente precedente alla data 29 novembre 2017, atteso che il ricorso presso il Tribunale di Cassino è stato notificato soltanto in data 29 novembre 2022 e non risulta, in atti, documentazione idonea ad interrompere la prescrizione.

NEL MERITO

Preliminarmente, preme dover contestare la ricostruzione dei fatti prospettata da controparte, in quanto frutto di evidenti strumentalizzazioni e/o omissioni.

Nulla è dovuto al ricorrente in quanto la richiesta è palesemente illegittima e non può essere accolta, considerato che, come risulta dalla nota prot. n. 75053 del 6.12.2022 a firma del Direttore ad interim UOC Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane, Dott. Vincenzo Brusca (All. 1), **la scheda di valutazione del Sig. Balsamo, unico atto con il quale può effettuarsi la selezione e la relativa attribuzione del punteggio, è pervenuta alla UOC Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane, in data 2.2.2022, oltre il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande.**

Pertanto, essendo la PEO una procedura concorsuale, non era consentito acquisire la documentazione oltre il termine di chiusura previsto per il 23.12.2021.

Se come riferisce parte ricorrente *"..la valutazione non doveva essere allegata dal dipendente alla domanda di partecipazione ma rappresenta un atto da acquisire d'ufficio internamente...."* **doveva comunque essere onere dello stesso - dipendente in servizio presso l'Azienda USL di Frosinone - attivarsi affinché la stessa pervenisse in tempo utile al competente Ufficio del Personale, invece che attendere il decorso del tempo per poi attivare il ricorso per cui è causa.**



Risulta quindi *per tabulas* che la scheda di valutazione del Sig. Balsamo non era presente nel sistema al momento della chiusura del Bando, né la UOC Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane poteva attendere tale documento oltre la chiusura del bando stesso; diversamente opinando avrebbe non solo violato la normativa regolamentante i concorsi, ma creato una evidente disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti che - alla data di chiusura della selezione - erano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

* * *

Controparte lamenta che il comportamento datoriale configura un atto di discriminazione e/o disparità economica nei suoi confronti e richiama gli artt. 1126 e 1223 c.c. ai fini della richiesta risarcitoria.

Ebbene non si comprende quale atto di discriminazione possa essere stato posto in essere nei confronti del dipendente né risultano dimostrate e comunque infondate sono le domande volte a conseguire l'importo corrispondente alle differenze retributive, a titolo di risarcimento ex artt. 1126 e 1223 c.c. non essendo stati affatto provati e nemmeno allegati i relativi presupposti, come dovuto ex art. 2697 c.c. e inoltre apparendo le disposizioni richiamate non comprensibili (cfr. art. 1126 c.c. relativo a "*lastrici solari di uso esclusivo*").

* * *

Per questi motivi, tutto quanto sopra dedotto, rilevato ed eccepito, l'Azienda U.S.L. di Frosinone, come in epigrafe rappresentata e difesa, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, argomentare e produrre, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare:*

- *dichiarare l’intervenuta prescrizione per il periodo precedente al 29 novembre 2017;*

nel merito:

- *rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto;*



Con vittoria di diritti onorari e spese di lite.

In via istruttoria:

- vista la natura delle questioni sollevate si ritiene superflua la richiesta di mezzi istruttori, in ogni caso, qualora l'on Giudicante ne ritenesse la necessità, si chiede di disporre, ai sensi dell'art. 421 cpc, l'ammissione della prova testimoniale, indicando a testi, salvo integrarne la lista, il dott. Vincenzo Brusca, Direttore ad interim della U.O.C Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane, la dott.ssa Eva Calvi, Dirigente in servizio presso la U.O.C Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane, sulle seguenti circostanze di fatto, precedute dalla locuzione "Vero che":

- a) i termini per il deposito della domanda - comprensiva di allegati - dell'Avviso interno di selezione per la Progressione Economico Orizzontale del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale scadevano in data 23 dicembre 2021;
 - b) la domanda del Sig. Balsamo Enrico è pervenuta alla U.O.C Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane in data 22 dicembre 2021 priva di allegati;
- si propone opposizione alla prova per testi articolata da controparte ed in caso di ammissione, si chiede di essere autorizzati a prova contraria.

Si deposita la seguente documentazione:

- 1) copia nota prot. n. 75053 del 6.12.2022 a firma del Direttore ad interim della U.O.C Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane, dott. Vincenzo Brusca;
- 2) copia ricorso Sig. Balsamo Enrico.

Cassino, 27 febbraio 2023

Avv. Stefano Cavaliere

